



Il Rinnovo dei pds per i cittadini tunisini ex Emergenza Nord Africa

Con **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 2012**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21-5-2012, viene disposta la "*Proroga dei permessi di soggiorno per motivi umanitari a favore di cittadini nordafricani*", necessaria, al fine di consentire il **rinnovo per ulteriori 6 mesi dei permessi di soggiorno rilasciati in occasione dell'inizio dell'Emergenza Nord africana**.

Il Decreto quindi, come ribadito nella sua Premessa, segue disposizioni già predisposte a partire dal febbraio 2011 quando viene dichiarato lo Stato di emergenza nel Territorio Nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa. Lo Stato d'emergenza verrà inizialmente disposto fino al 31 dicembre 2011, per poi essere prorogato fino al 31 dicembre 2012.

Con il precedente **DPCM dei ministri 5 aprile 2011**, sono state individuate le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari della iniziale durata di 6 mesi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c-ter, del D.P.R. n. 394 del 1999. Un permesso rilasciato esclusivamente a favore dei cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa "*affluiti nel territorio nazionale dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011*", seppure vi siano state, in seguito, diverse pronunce di Tribunali italiani che hanno ritenuto potersi estendere tale principio anche a coloro che sono giunti sul TN successivamente alla data del 5 aprile, viste le premesse e le motivazioni che hanno spinto il Governo ad emettere il provvedimento d'urgenza. In ogni caso, con il successivo DPCM 6 ottobre 2011, e' stata disposta la proroga del termine di scadenza dei predetti permessi di ulteriori 6 mesi.

Con il DPCM 15 maggio 2012 viene prorogato ulteriormente il soggiorno dei cittadini stranieri che hanno usufruito del rilascio del pds per motivi umanitari ex DPCM 5 aprile 2011. A ragione dell'intervento, nel testo del decreto si riporta *in primis* "*il proficuo rapporto di collaborazione in essere con le autorità del nuovo Governo tunisino nell'azione di contrasto alla tratta degli esseri umani e all'immigrazione clandestina, nonché sul complesso delle politiche migratorie*", e le "*rinnovate richieste di dette autorità di proseguire nelle linee di cooperazione e collaborazione già avviate*".

Interessante, invece, appare un'ulteriore motivo che avrebbe determinato il rinnovo del permesso di soggiorno. Si legge nel testo del Decreto che molti di coloro che hanno usufruito del pds per motivi umanitari hanno trovato un lavoro, ed altri ancora hanno potuto convertire lo stesso pds in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per altre tipologie previste dalla legge. Questo comporta la necessità di prorogare ulteriormente il pds a suo tempo rilasciato, perché questo potrebbe quindi contribuire a *“rafforzare il processo di graduale inserimento dei predetti migranti nel tessuto sociale ed economico del Paese, consentendo, al contempo, di sviluppare, per quanti di loro siano interessati, programmi per il rientro volontario nei Paesi di origine o di provenienza”*. Rispetto alle condizioni del rinnovo disposto con il DPCM 15 maggio 2012, si rinvia alla Circolare del Ministero dell'Interno del 18 maggio 2012 che a sua volta rinvia alla Circolare dello stesso dicastero del 8 aprile 2011, n. 2990.

La proroga comporta quindi **l'autorizzazione al soggiorno sul territorio italiano per altri sei mesi dalla scadenza. Ne beneficiano esclusivamente coloro che hanno già ottenuto il pds, e quindi non si fa luogo a rilasci *ex novo*.** E' possibile svolgere un'attività lavorativa ed anche convertire il pds in lavoro autonomo o subordinato. Non è autorizzata, invece, la conversione per attesa occupazione.

Rispetto alle modalità di rinnovo, si ribadisce che **non è ritenuto necessario procedere al rinnovo del titolo di soggiorno, poiché la proroga agisce automaticamente.** Il titolare del pds, tuttavia, è ugualmente autorizzato a richiedere il rinnovo del titolo, laddove lo ritenesse necessario (ad esempio, per viaggiare in un altro Paese). In questo caso, si ricorda che il rilascio del permesso di soggiorno e del titolo di viaggio dovrà avvenire gratuitamente.